



Via Appia Nuova, 281 – int. 1  
00183 - Roma (RM)  
[amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

**AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE**  
**Gen. S.A. Antonio CONSERVA**  
PEC: [stataereo@postacert.difesa.it](mailto:stataereo@postacert.difesa.it)

Prot. N. 1256/2026

**OGGETTO:** Trattamento economico del personale militare impiegato all'estero in missioni non riconducibili alle operazioni fuori dai confini nazionali (OFCN). FESI, indennità operative fondamentali e supplementari. Richiesta di ricognizione e uniformità applicativa interforze.

**e, per conoscenza,**

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>                       | <b>ROMA</b> |
| <b>SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>                  | <b>ROMA</b> |
| <b>CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE – CUSI</b>                | <b>ROMA</b> |
| <b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Relazioni Sindacali</b> | <b>ROMA</b> |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Riferimenti:**

- a) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- c) legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, recante la disciplina delle indennità operative del personale militare;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e successive modificazioni;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e successive modificazioni;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, con particolare riferimento al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52;
- h) decreto del Ministro della difesa 9 giugno 2026, concernente il FESI relativo all'anno 2025.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L'AMUS - Aeronautica, nell'ambito della propria attività di tutela collettiva del personale rappresentato, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcune criticità riscontrate in relazione al trattamento economico riconosciuto al personale militare temporaneamente impiegato all'estero, con particolare riguardo alle missioni non ricomprese nel regime proprio delle operazioni fuori dai confini nazionali.
2. La questione assume particolare rilievo con riferimento, da un lato, alla maturazione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) e, dall'altro, alla conservazione delle indennità di impiego operativo, fondamentali e supplementari, spettanti in relazione alla particolare condizione



Via Appia Nuova, 281 – int. 1  
00183 - Roma (RM)  
[amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

d'impiego, alla qualificazione posseduta o alla professionalità resa permanentemente disponibile all'Amministrazione. La legge 23 marzo 1983, n. 78 individua il fondamento del peculiare trattamento economico operativo nella specificità stessa della condizione militare, caratterizzata, tra l'altro, dalla permanente disponibilità al servizio, dalla mobilità, dai particolari requisiti di idoneità e dalle peculiari condizioni di rischio, disagio e responsabilità connesse all'impiego. Si tratta di un principio che conserva, ad avviso di questa Associazione, piena attualità anche quando il militare venga temporaneamente proiettato al di fuori del territorio nazionale. L'impiego all'estero, infatti, non determina di per sé il venir meno dello status, della qualificazione professionale, delle abilitazioni possedute né della disponibilità delle capacità specialistiche che il personale ha acquisito nel corso della propria carriera e che continua a mettere al servizio dell'Amministrazione e del Paese. Al contrario, proprio la proiezione internazionale costituisce frequentemente la concreta utilizzazione di quelle professionalità e di quelle capacità operative la cui acquisizione e il cui mantenimento richiedono selezione, addestramento continuativo, specifiche abilitazioni e responsabilità particolarmente elevate.

3. Una prima criticità attiene alla rilevanza, ai fini del FESI, dei periodi trascorsi in missione all'estero al di fuori delle OFCN. La disciplina vigente attribuisce al Fondo la funzione, tra l'altro, di fronteggiare particolari situazioni di servizio, incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento, compensare specifiche responsabilità o condizioni di disagio e valorizzare la presenza qualificata. Risulta pertanto meritevole di approfondimento una disciplina applicativa che possa determinare l'esclusione, totale o parziale, proprio del personale che, nel periodo considerato, sia stato chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio all'estero per finalità istituzionali.
4. L'impiego internazionale non rappresenta una sospensione della prestazione istituzionale, ma costituisce, evidentemente, una sua particolare e spesso più impegnativa modalità di esecuzione. AMUS - Aeronautica ritiene pertanto necessario che, per il personale rientrate nella platea dei beneficiari del FESI, le giornate di effettivo servizio svolte all'estero in missioni non OFCN siano ordinariamente considerate utili ai fini della maturazione del Fondo, salvo che una specifica disposizione normativa o una concreta e motivata incompatibilità con altro trattamento economico riferibile alla medesima finalità non disponga diversamente. L'esclusione dovrebbe dunque rappresentare l'eccezione espressamente giustificata dalla disciplina applicabile e non conseguire automaticamente alla mera circostanza geografica dello svolgimento del servizio.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1  
00183 - Roma (RM)  
[amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

5. Analoga attenzione deve essere riservata alle indennità operative previste dalla legge n. 78 del 1983 e dalle successive disposizioni di adeguamento. È necessario, in questo ambito, distinguere le indennità strettamente correlate a una determinata condizione materiale di impiego da quelle che trovano invece il proprio fondamento anche nella qualificazione posseduta, nel mantenimento di peculiari capacità professionali e nella continua disponibilità delle stesse in favore dell'Amministrazione.
6. Particolarmente significativa è, a titolo esemplificativo, la disciplina riguardante il personale delle Forze Speciali. Per il personale in possesso del brevetto militare di incursore e delle ulteriori qualificazioni individuate dalla normativa, l'ordinamento ha progressivamente riconosciuto la possibilità di conservare le relative indennità supplementari anche in occasione di impieghi presso altri Comandi, unità operative o Amministrazioni, quando l'attività svolta sia riconducibile alle finalità e alle capacità tipiche della relativa specializzazione.
7. Tale impostazione risponde a un principio sostanziale: **una capacità professionale di particolare pregio per la Difesa non cessa di avere valore economico e ordinamentale per il solo fatto che il militare venga inviato fuori dalla propria sede o fuori dal territorio nazionale**, soprattutto quando tale impiego sia disposto proprio in ragione delle competenze possedute. La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare, con riferimento alla specifica indennità per incursori, il particolare valore riconosciuto dall'ordinamento alla specializzazione militare e alla messa a disposizione dell'Amministrazione delle correlate capacità professionali.
8. In tale quadro, non apparirebbe coerente che il militare possa essere chiamato a impiegare, anche all'estero, professionalità e capacità altamente specialistiche e, contemporaneamente, essere privato proprio dell'emolumento destinato a riconoscerne la peculiarità, in assenza di una puntuale disposizione di incompatibilità.
9. A questa Associazione sono state inoltre rappresentate difformità applicative tra le diverse Forze armate e l'Arma dei Carabinieri, con situazioni nelle quali, in occasione di determinate tipologie di impiego all'estero, taluni emolumenti operativi risulterebbero conservati mentre altri verrebbero sospesi. Sono stati, in particolare, segnalati casi riguardanti la conservazione dell'indennità cosiddetta di "supercampagna" per personale appartenente all'Esercito Italiano e dell'indennità di aeronavigazione per personale avente titolo, a fronte di differenti modalità di trattamento riscontrate per altre indennità o per personale appartenente ad altre Forze armate.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1  
00183 - Roma (RM)  
[amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

10. AMUS - Aeronautica non intende, evidentemente, contestare i trattamenti economici riconosciuti ad altre componenti del comparto. **Al contrario, riteniamo corretto che ogni emolumento legittimamente spettante sia pienamente riconosciuto al personale avente titolo.** La questione posta è diversa: occorre evitare che, a parità di presupposti giuridici e sostanziali, la Forza armata di appartenenza, la diversa filiera amministrativa o interpretazioni non uniformi delle medesime disposizioni possano produrre ingiustificate differenze di trattamento.
11. **Il militare dell'Aeronautica, dell'Esercito o della Marina, così come l'appartenente all'Arma dei Carabinieri, conserva la propria specificità professionale e militare indipendentemente dal luogo nel quale viene chiamato a prestare servizio.** La proiezione all'estero dovrebbe valorizzare tale specificità, non determinarne indirettamente una penalizzazione economica.
12. Alla luce di quanto rappresentato, **AMUS - Aeronautica chiede** che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica voglia promuovere, interessando per quanto di competenza lo Stato Maggiore della Difesa e il Centro Unico Stipendiale Interforze:
  - a. **una ricognizione complessiva della disciplina e delle prassi applicative** concernenti il trattamento economico del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri impiegato all'estero in missioni non OFCN, con particolare riferimento al FESI e alle indennità operative fondamentali e supplementari;
  - b. **la definizione di criteri applicativi uniformi a livello interforze**, eliminando eventuali difformità non sostenute da differenti ed espressi presupposti normativi;
  - c. **la piena valorizzazione, ai fini del FESI, delle giornate di effettivo servizio svolte all'estero**, per il personale rientrante nella relativa platea, salvo specifiche incompatibilità espressamente previste dall'ordinamento;
  - d. **l'abbandono di automatismi sospensivi collegati alla sola destinazione o missione all'estero**, procedendo invece a una verifica puntuale della permanenza dei presupposti previsti dalla singola disposizione;
  - e. **la conservazione delle indennità correlate al possesso e al mantenimento di qualificazioni, brevetti e capacità operative specialistiche**, ogniqualvolta il personale continui a rendere disponibili tali professionalità ovvero venga impiegato in attività coerenti con le stesse, fatti salvi i soli casi di incompatibilità o non cumulabilità espressamente previsti;



Via Appia Nuova, 281 – int. 1  
00183 - Roma (RM)  
[amus-aeronautica@pec.it](mailto:amus-aeronautica@pec.it)

- f. **l'eventuale emanazione, da parte degli Organi competenti, di una direttiva interforze di armonizzazione**, idonea a garantire certezza del diritto, uniformità di trattamento e trasparenza per tutto il personale interessato;
- g. **la valutazione della problematica anche in occasione della definizione dei futuri criteri annuali di attribuzione del FESI**, affinché la disciplina tenga adeguatamente conto del servizio effettivamente prestato all'estero e della particolare gravosità e rilevanza istituzionale di tali impieghi.

AMUS - Aeronautica ritiene che questa impostazione non persegua la creazione di nuovi privilegi né una indiscriminata sommatoria di emolumenti, ma risponda alla più lineare esigenza di **riconoscere e preservare la specificità professionale del personale militare**, evitando che l'assolvimento di un incarico disposto nell'interesse dell'Amministrazione possa tradursi, senza una precisa ragione normativa, in un trattamento economicamente deteriore. **Chi ha investito anni di servizio, addestramento e sacrificio nell'acquisizione e nel mantenimento di capacità operative e professionali di particolare valore deve poter continuare a vedere riconosciuta quella specificità anche quando proprio l'Amministrazione decida di impiegarla fuori dai confini nazionali.** In tale prospettiva, si auspica l'apertura di uno specifico approfondimento tecnico, anche con il coinvolgimento delle articolazioni competenti in materia di personale e trattamento economico, finalizzato all'individuazione di una soluzione strutturale e omogenea per l'intero comparto militare.

13. AMUS - Aeronautica resta a disposizione per ogni utile confronto e per fornire gli ulteriori elementi conoscitivi raccolti presso il personale interessato.

14. Distinti saluti.

*Roma, 25 settembre 2026*

AMUS - Aeronautica  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Tommaso BRASILE